

STATUTO

C'ENTRO APPENNINO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN PIAZZA GARIBALDI
64

Numero REA: AN - 275594

Codice fiscale: 02898390428

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

1) - che l'amministrazione della suddetta cooperativa viene affidata, ai sensi dell'articolo 30 delle norme di cui in appresso e con i poteri e le limitazioni di cui allo stesso articolo 30, a un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri che vengono qui all'atto nominati nelle persone dei costituiti signori:

- DONATI BEATRICE, nata a Tolentino il 16 luglio 1986, domiciliata a Caldarola, Via Giuseppe Mazzini n. 3, codice fiscale: DNT BRC 86L56 L191K, alla quale viene conferita la carica di Presidente e alla quale spetta, ai sensi del citato articolo 30 delle norme relative al funzionamento della società, di cui in appresso, la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e in giudizio;

- MARANI ROBERTO, nato a Fabriano il 12 ottobre 1966, domiciliato a Fabriano, frazione San Michele n. 11/a, codice fiscale: MRN RRT 66R12 D451V, Consigliere;

- STRONA MARCO, nato a Fabriano il 16 marzo 1984, domiciliato a Fabriano, Via La Spina n. 89/a, codice fiscale: STR MRC 84C16 D451S, Consigliere;

2) - che i qui nominati Amministratori, ai sensi del citato articolo 30 delle predette norme, resteranno in carica per tre esercizi e decadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

3) - che le norme relative al funzionamento della società, incluse quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza della stessa, costituite da numero 40 (quaranta) articoli, sono quelle qui di seguito riportate (e non quelle riportate nel sopra citato atto ricevuto da me notaio in data 27 agosto 2021, repertorio n. 79017):

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"C'ENTRO APPENNINO COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge n. 381/91, una società cooperativa denominata "C'ENTRO APPENNINO COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 2 (Sede)

La società ha sede nel Comune di Fabriano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede del Comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece all'Assemblea dei Soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra in-

dicato.

Art. 3 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

La cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nel cui territorio di competenza ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. La Cooperativa, conformemente agli articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, nonché l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante:

- la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (articolo 1 lettera a) della legge n. 381/1991);
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (articolo 1 lettera b) della legge n. 381/1991).

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con i terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni del mercato.

In relazione a ciò la cooperativa si propone di svolgere:

- a) la fornitura di servizi alle persone nei settori della psicologia e sue derivazioni, dell'area ludico-espressiva, della musicoterapica, dell'area scolastica e del supporto e sostegno scolastico ai minori; avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali;
- b) la prestazione di servizi sociosanitari domiciliari e non;
- c) la gestione di attività ricettive pubbliche e private;

d) lo svolgimento di attività di animazione con finalità educative e di socializzazione come, ad esempio, servizi di ludoteca e simili;

e) nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;

f) nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;

g) l'organizzazione e la gestione di attività museali e manifestazioni attinenti all'oggetto sociale; l'attività di animazione e socializzazione organizzando feste di compleanno e di animazione esterna;

h) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore;

i) l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico;

j) l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere;

k) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola;

l) l'istituzione e la gestione di strutture educativo - assistenziali per i minori;

m) l'istituzione e la gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza;

n) l'istituzione e la gestione di servizi di segretariato sociale;

o) l'istituzione e la gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;

p) l'attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;

q) la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;

r) l'istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopo parto;

s) l'istituzione e la gestione di case di riposo;

t) l'istituzione e la gestione di case-famiglia;

u) l'istituzione e la gestione di case protette;

v) la gestione di attività finalizzate alla commercializzazione di prodotti;

w) la gestione di sportelli per progetti finalizzati allo sviluppo delle aree del territorio;

x) le iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie;

y) l'acquisto, la costruzione e la gestione di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, ec-

cetera.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, che sia strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché compiere - sempre purché strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro a sola indicazione esemplificativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, sempre se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
2. dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori;
3. proporre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma di conformità del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la cooperativa potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

TITOLO III: SOCI

Art. 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Possono essere ammessi

come soci ordinari della Cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. La Cooperativa si avvale nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci. La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci coimprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 3 aprile 2001 n. 142, il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti, in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 (Soci in prova)

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 del codice civile la cooperativa può ammettere nuovi soci, meglio identificati come soci in prova, in una categoria speciale. Essi non possono essere come numero superiori ad un terzo del numero totale dei soci della cooperativa.

Per diventare socio in prova si dovrà inviare domanda scritta seguendo l'iter previsto dall'articolo 9 delle presenti norme. Essi pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie, e non alle straordinarie, non avranno diritto al voto. Il socio in prova dovrà rispettare solo gli obblighi lavorativi previsti per il lavoratore.

Il socio in prova dopo un periodo di cinque anni potrà usufruire dei diritti spettanti agli altri soci della cooperativa, se dovesse rimanere socio della cooperativa. La decisione verrà presa dal Consiglio di Amministrazione previa presentazione della relativa domanda di ammissione, da parte del soggetto

interessato, entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza

del periodo di socio in prova. Se tale diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il legame esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale. Il socio in prova potrà recedere inviando una raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa dovrà ratificare la decisione.

L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nelle modalità previste dall'articolo 16 delle presenti norme.

Art. 8 (Soci volontari)

Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.

I soci volontari devono essere assicurati dalla cooperativa, per le attività di volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

d) statuto e atto costitutivo dell'ente.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dai precedenti articoli 6-7-8.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6-7-8 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 (Conferimenti e quote)

I conferimenti dei soci ordinari possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e danno diritto all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al capitale sociale.

Le quote complessive detenute da ciascun socio non possono essere superiore ai limiti di legge.

Art. 11 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci ordinari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal precedente articolo 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 12 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 13 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è una persona fisica;
2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni

dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e delle presenti norme, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può essere parziale.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che interiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi le presenti norme, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di

accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)

giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma delle presenti norme.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del Codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 (Morte del socio)

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti da presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla accettazione dell'eredità, o

dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta lo stesso avrà il diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società della partecipazione del dante causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti delle presenti norme.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, primo comma, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare all'Organo Amministrativo apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare l'Organo Amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il spetterà il rimborso delle quote, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 22.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Ai soci sovventori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per il potenziamento aziendale;

La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 12;

- d) dalla riserva straordinaria;

- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-

sima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) alla eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI: RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e il bilancio in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 112/2017;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo e la determina degli eventuali relativi compensi nei limiti di quanto stabilito dal comma 2, articolo 3 del decreto legislativo n. 112/2017;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile e dal decreto legislativo n. 112/2017 dell'Organo di controllo e la determina dei relativi compensi;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-

ti dei soci;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme, rispettivamente, di cui agli articoli 25 e 26 di cui in appresso.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice civile.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante deliberazione

Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 27 (Votazioni)

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

Ai soci cooperatori è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di

socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII: ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 (Organo amministrativo)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ai sensi dell'articolo 2383, secondo comma, del codice civile.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i membri dell'organo di controllo, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,

il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 31 (Organo di controllo)

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale o un revisore ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile.

In caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i membri dell'organo di controllo, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i membri dell'organo di controllo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399, del codice civile.

L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausilia-

ri e ai dipendenti dei membri dell'organo di controllo

l'accesso a informazioni riservate.

I membri dell'organo di controllo relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dell'organo di controllo dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I membri dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII: TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
DEI SOCI LAVORATORI

Art. 32 (Trattamento economico)

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13, del decreto legislativo n. 112/2017.

Art. 33 (Regolamenti)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 34 (Trattamenti economici ulteriori
e piano di crisi aziendale)

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di rimborso, così come previsto dal precedente articolo 23.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Cause di scioglimento)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) nelle altre ipotesi previste per legge.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea dei soci eventualmente convocata dall'organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota dei dividendi annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-

prese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ancona che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Quanto sopra salvo quanto previsto dalla legge ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in attuazione della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, in materia di tentativo di preventiva mediazione.

Le modifiche dell'atto costitutivo, che introducono, modificano o sopprimono clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, del codice del terzo settore decreto legislativo n. 112/2017 e delle norme sull'impresa sociale di cui allo stesso decreto legislativo n. 112/2017.

* * *

Il presente atto è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

* * *

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

Consta di sette fogli scritti con mezzo meccanico munito di nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia e

completati di mia mano su ventiquattro pagine e su parte della presente.

Sottoscritto alle ore dieci e dieci minuti primi.

Firmato: Roberto Marani

Marco Strona

Beatrice Donati

Massimo Pagliarecci notaio

Esente da imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.